

18 ottobre 2018 14:58

## **Via libera Camera a pdl Orlando-Franceschini, ridotte le pene detentive e introdotte quelle pecuniarie**



La Camera dei deputati ha approvato in prima lettura la proposta di legge Orlando-Franceschini sui reati contro il patrimonio dei beni culturali. Rispetto al testo uscito giovedì scorso dalla Commissione Giustizia, sede referente del provvedimento, l'aula di Montecitorio ha introdotto significative modifiche intervenendo principalmente sulle pene detentive (nella maggior parte dei casi, riducendole) e introducendo in molte fattispecie di reati le pene pecuniarie. Questo nell'ottica anche di uniformare le misure contenute nel provvedimento alla Convenzione di Nicosia, trattato del Consiglio d'Europa sottoscritto a maggio del 2017 dall'Italia (che ha partecipato in modo determinante anche alla sua stesura) e in attesa di essere ratificato dal nostro Paese.

### **LE MODIFICHE ACCOLTE**

Gli emendamenti accolti dalla maggioranza (nella loro formulazione originaria o riformulati) hanno interessato molti degli interventi previsti dalla legge. In generale, sono state aggiunte pene pecuniarie in tutti i casi in cui erano previste dalla fattispecie base. L'unico caso in cui sono state introdotte pene pecuniarie pur non essendo previste nella fattispecie base è quello del danneggiamento. In questo caso, relatrice e governo hanno dato parere favorevole a un emendamento di Fratelli d'Italia a firma Varchi.

Introdotta anche l'obbligo di pubblicazione su tre quotidiani a diffusione nazionale della sentenza di condanna nel caso in cui il reato sia stato commesso da un professionista. Tra le aggravanti previsto anche che la pena sia aumentata se l'illecito è commesso nell'esercizio di attività professionali anche quando queste siano quella "bancaria o finanziaria", con particolare riferimento all'autoriciclaggio.

### **IL DETTAGLIO DEI PRINCIPALI EMENDAMENTI APPROVATI**

**CONFISCA IN CASI PARTICOLARI** – Parere favorevole è stato dato a un emendamento, a prima firma Andrea Orlando, che prevede l'applicazione dell'articolo del Codice Penale che disciplina la confisca in casi particolari anche ai beni culturali. Visto che il bene culturale è meritevole di una tutela specifica maggiore rispetto al bene comune, si potrà procedere alla confisca in alcuni casi particolari.

**FURTO** – Via libera anche all'emendamento Perantoni (M5S) con riformulazione che riguarda l'articolo sul furto. Aggiunto il caso del bene culturale mobile altrui, un concetto che era sottinteso ma sul quale le opposizioni hanno premuto molto. Ridotta la reclusione da 3 a 6 anni e aggiunta la pena pecuniaria da 927 a 1500 euro. In questo caso, come è stato fatto in modo analogo in tutti gli altri casi, è stata presa come riferimento la fattispecie base del furto aggravata ed è stata resa pena base nel caso dei beni culturali. La stessa cosa al secondo comma: ridotta da 12 anni a 10 anni la pena detentiva e aggiunta la multa da 927 a 2000 euro.

**APPROPRIAZIONE INDEBITA** – Aggiunta la multa da 516 a 1500 euro. Lasciata la pena che

già c'era da 1 a 4 anni e aggiunta la pena pecuniaria.

**RICETTAZIONE DEI BENI CULTURALI** – Introdotta la multa da 1032 a 15.000 euro e abbassata la pena detentiva da 4 a 10 anni (nella proposta era prevista da 3 a 12 anni). Alla base dell'intervento correttivo sempre lo stesso ragionamento di riferirsi alla fattispecie base aggravata. Nel secondo comma la pena è aumentata quando il fatto riguarda beni provenienti da rapina aggravata. È stata ripresa la fattispecie base, (questo comma è stato inserito dal relatore) aumentando la pena quando il fatto riguarda beni oggetto di rapina aggravata e estorsione aggravata.

**IMPIEGO ILLECITO DI BENI CULTURALI** – Modificate, con un emendamento M5S, le pene (erano previste da 4 a 12 anni e sono state portate da 5 a 13) e introdotta la pena pecuniaria da 60000 a 30.000 euro.

**RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI** – Aggiunta la multa da 6.000 a 30.000 euro.

**AUTORICICLAGGIO DI BENI CULTURALI** – Si tratta di una fattispecie introdotta già in commissione dal Movimento 5 stelle anche nell'ottica di rendere la pdl conforme alla Convenzione di Nicosia. In aula è stata inserita la multa da 6.000 a 30.000 euro per un discorso di organicità. Aggiunto anche un capoverso: se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito nella reclusione con il massimo inferiore a 5 anni si applica la pena della reclusione da 2 a 5 anni e la multa da 30000 a 15.000, una sorta di attenuante già prevista dalla fattispecie base dell'autoriciclaggio.

**FALSIFICAZIONE IN SCRITTURA PRIVATA** – Già introdotta con un emendamento Orlando in Commissione Giustizia prevede di inserire questo illecito tra i reati quando compiuto nei confronti di beni culturali al contrario di quanto avviene nel caso della fattispecie base che ad oggi è depenalizzata ed è soltanto un illecito amministrativo. Aumentato la pena da 1 a 4 anni (nell'emendamento Orlando era da 6 mesi a tre anni).

**VIOLAZIONE IN MATERIA DI ALIENAZIONE BENI CULTURALI** – Rettificata la pena da 6 mesi a due anni e aggiunta la multa da 2.000 euro a 80.000 euro, introducendo un minimo (nella formulazione iniziale era "fino a 80.000 euro").

**IMPORTAZIONE DEI BENI CULTURALI** – Parere favorevole a un emendamento Bazoli (Pd) che aggiunge un articolo prevedendo una nuova fattispecie oltre all'esportazione dei beni culturali: introdotta infatti l'importazione dei beni culturali, sempre nell'ottica di conformità con la Convenzione di Nicosia. L'emendamento è stato riformulato dalla relatrice di concerto con il Ministero dei Beni culturali e quello della Giustizia. Chiunque, fuori dai casi di concorso di reato previsti dagli articoli 518 quater, quinquies, sexies, septies e sexiesdecies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti in seguito a ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa 258 a 5165 euro".

**ESPORTAZIONE DEI BENI CULTURALI** – Altro parere favorevole con riformulazione su un emendamento di Bazoli è quello che riguarda l'esportazione dei beni culturali. Sono stati specificati i beni culturali oggetto di questo delitto. Sembrava troppo ristretto parlare solo di "beni culturali" perché esistono anche fattispecie che non rientrano nei beni culturali ma che sono già tutelate dal Codice Urbani. Il timore era che, passando dal Codice Urbani a questa pdl, ci fosse un'area di beni non protetti. Oltre ai beni culturali si aggiungono quindi "cose di interesse storico, artistico, archeologico, antropologico, bibliografico, documentale o archivistico,

etc (come appunto già previsto dall'Art. 11 del Codice beni culturali).

**DISTRUZIONE, DISPERSIONE E DETERIORAMENTO** – Si tratta del cosiddetto Danneggiamento. È stato specificato il concetto di beni culturali “propri o altrui” in modo tale da evitare che ci potesse essere un'interpretazione da parte del giudice. Nel danneggiamento normale infatti non è punito chi danneggia i beni propri. Invece in questo caso poteva essere implicito, ma onde evitare di fornire margine di interpretazione è stato specificato. Ridimensionate le pene. Accolto anche l'emendamento Varchi che prevede la multa anche per questa fattispecie. Soppresso infine il danneggiamento colposo, lasciandolo solo come semplice contravvenzione.

**DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO** – Ridimensionata la pena detentiva da 10 a 16 anni.

**CIRCOSTANZE AGGRAVANTI** – Tra le aggravanti è stato previsto che la pena sia aumentata se l'illecito è commesso nell'esercizio di attività professionali anche quando queste siano quella “bancaria o finanziaria”, con particolare riferimento all'autoriciclaggio. Inoltre è stato imposto l'obbligo di procedere alla pubblicazione su tre quotidiani a diffusione nazionale della sentenza di condanna quando il reato viene commesso da un professionista.

**CIRCOSTANZE ATTENUANTI** – Riformulato un emendamento sulle circostanze attenuanti. La pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti dell'imputato che collabori durante il processo al fine di recuperare il bene culturale.

### **Leggi anche:**

[Reati contro il patrimonio, via libera dalla Camera: a favore Pd, M5S e Lega](#)

[Beni culturali, Franceschini: bene giro di vite sui reati contro il patrimonio](#)

agenzia di stampa

# CULT

Agenzia giornalistica AgCult

registrazione al Tribunale di Roma 195/2017

Via Cattaro, 28 - 00198 Roma

[redazione@agcult.it](mailto:redazione@agcult.it)